



**COMUNE DI GRIGNO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**ORDINANZA N. 43**  
**del 01-07-2024**

**Oggetto: Regolamentazione transito sulla "Strada degli Altipiani" nella sola giornata di domenica 07 luglio 2024 per manifestazione Lagorai d'Incanto.**

**Il Sindaco**

Premesso che:

con propria ordinanza n. 39 di data 14/06/2024 si disponeva l'apertura al transito, con limitazioni, della strada comunale denominata "Degli Altipiani";

fra l'altro, il provvedimento citato, autorizza il transito ai veicoli utilizzati dalle persone residenti nel Comune di Grigno e di Ospedaletto;

in data **07 luglio 2024**, sull'Altipiano di Marcesina in località Barricata, si svolgerà la manifestazione denominata "Lagorai d'Incanto";

la manifestazione comporterà un notevole afflusso di persone non residenti nel Comune di Grigno e di Ospedaletto, con i relativi mezzi di trasporto;

ritiene pertanto di dover **derogare**, nella sola giornata del **07 luglio 2024**, alla limitazione a suo tempo disposta e sopra richiamata, **consentendo il transito anche ai veicoli utilizzati da persone non residenti nel Comune di Grigno e Ospedaletto**;

ritiene tuttavia, ai fini di tutela la sicurezza della circolazione, prevedere l'istituzione del senso unico alternato, ammettendo transito a salire verso l'altipiano dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00 ed a scendere verso il fondovalle a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 18.30.

Visto l'articolo 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

**ordina**

1. per le motivazioni in premessa indicate e nella sola giornata di **domenica 07 luglio 2024**, la **sospensione** dell'efficacia della propria ordinanza n. 39/2024 di data 14/06/2024.
2. Nella sola giornata di **domenica 07 luglio 2024** il transito sulla strada comunale denominata "Strada degli Altipiani" è **consentito**:
  - a. **a tutti i veicoli**;
  - b. **a tutti i velocipedi, nel solo senso di salita.**
3. **Sulla strada comunale denominata "Strada degli Altipiani", lungo tutto il tracciato è istituito**:
  - a. **il senso unico**, a partire dall'imbocco della strada nei pressi dell'abitato di Selva e fino all'uscita dal bosco sull'Altipiano, ammettendo il transito il transito a salire verso l'Altipiano dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00 ed a scendere verso il fondovalle a partire dalle ore 14,30 fino alle ore 18,30.
  - b. il limite massimo di velocità in **30 Km/h**;

- c. il divieto di sorpasso, di fermata e di sosta, ad eccezione delle piazzole specificatamente contrassegnate con segnaletica verticale;
4. **Il transito sulla strada comunale denominata “Strada degli Altipiani” è vietato:**
- ai veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri;
  - ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t.;
  - a tutti i velocipedi nel senso di discesa;
5. **Considerato che l’evento in parola può comportare un passaggio concentrato di veicoli e persone, dovrà essere organizzato prudenzialmente un servizio di vigilanza con personale dotato di trasmettitori che ispezionerà la strada nell’intervallo caratterizzato dalla maggior frequenza di transiti. In caso di situazione di pericolosità la vigilanza sarà organizzata in modo tale da permettere il blocco del traffico ed il deflusso di esso verso valle o monte**

**RESTA INTESO CHE, NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI DELLA STRADA NON GARANTISCANO IL TRANSITO IN SICUREZZA, OGNI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA SI INTENDE ANNULLATA, rimanendo a carico degli organizzatori della manifestazione informarsi con congruo anticipo presso l’Amministrazione Comunale in merito a tale evenienza.**

La presente ordinanza entra in vigore entro 48 ore dalla sua pubblicazione all’albo pretorio e previa posa in opera della prescritta segnaletica stradale prevista dall’articolo 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992.

Tutti i funzionari ed agenti di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l’ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art.37, comma 4 del Codice della Strada ed art.74 del relativo Regolamento.

Da pubblicare: all’Albo Comunale e sul sito internet;  
all’inizio ed alla fine della strada;

Da notificare: Ass. Marianna Mocellini;  
VVF volontari Tezze e Grigno  
comune di Ospedaletto;  
stazione Carabinieri di Grigno;  
corpo Polizia Locale della Valsugana e Tesino;  
ufficio Distrettuale di Borgo Vals.;  
stazione Forestale di Strigno.  
cantiere comunale;  
APSS - apss@pec.apss.tn.it  
sito informatico.

Il Sindaco  
VOLTOLINI CLAUDIO

